



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,  
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it  
biodiversita@certregione.fvg.it  
tel + 39 0432 555 592  
fax + 39 0432 555 140  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge regionale 9/2005, articolo 8. Contributi per la conservazione dei prati stabili. Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari e delle domande non ammissibili a contributo - Anno 2021.

#### Il Direttore del Servizio

**Vista** la legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 8 il quale prevede, tra l'altro:

- al comma 2 che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfettario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'apposito inventario approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2166 come da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2021, n. 625 e altresì che, qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfettario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 9/2005;
- al comma 3 che il contributo forfettario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superficie previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per i prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri;
- al comma 3 bis che i contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato;
- al comma 4 che i proprietari o conduttori presentano domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso) e successive modificazioni;

**Vista** la legge regionale 28 maggio 2021, n. 8 (Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000);

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352/9 del 24 dicembre 2013;

**Visto** il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 51 I/1 del 22 febbraio 2019, prevedendo l'innalzamento ad Euro 25.000,00 della soglia massima di aiuti concedibile alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari;

**Visto** il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 maggio 2020 con il quale si stabilisce che, venendo attuate con lo stesso decreto le condizioni di cui al succitato regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, a decorrere dal 6 luglio 2020, la soglia di € 20.000,00 è ulteriormente innalzata ad Euro 25.000,00;

**Vista** la Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020, che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

**Visto** l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Anticrisi COVID-19" al quale applicare le condizioni della predetta Comunicazione per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 552 avente ad oggetto "Individuazione delle misure di aiuto alle quali applicare le condizioni della comunicazione 2020/c 91 i/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID - 19) con riferimento al fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 80/1982 (istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)";

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si è provveduto in data 9 aprile 2020 alla notifica del regime di aiuto alla Commissione europea;

**Vista** la decisione C(2020)2624 final di data 21 aprile 2020 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di aiuto notificato e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Richiamati**, conseguentemente:

- la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 610 con la quale, in particolare, è stato approvato l'Allegato 1 denominato "Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal programma Anticrisi covid-19 di cui all'art. 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020 così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020" che sostituisce integralmente il testo approvato con la precedente deliberazione giuntale 552/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2020, n. 747 (recante "LR 5/2020, art. 12 comma 2 e comma 3 – Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito della decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) – Programma anticrisi COVID-19. Mod.DGR 552/2020") che contempla, tra l'altro, la presente misura contributiva;

- la circolare interna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche prot. n. 42288 del 2 luglio 2020;
- la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 523 recante <<LR 5/2020, art. 12. Individuazione delle misure di aiuto attivate nell'ambito del programma anticrisi covid-19 ed aggiornamento dei criteri e delle modalità da applicare per l'erogazione delle misure medesime>>;
- la decisione C (2021) 2707 final del 16.4.2021 della Commissione europea con la quale è stata approvata la proroga al 31.12.2021 del periodo di validità del predetto regime;

**Attesa** l'istruttoria delle domande pervenute nel corso della quale si è provveduto:

- a formulare richieste di integrazione della documentazione presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, anche al fine di verificare se le istanze di contributo pervenute potessero rientrare nel "Programma anticrisi COVID-19" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, richiedendo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, idonee ad evidenziare l'eventuale entrata in crisi di liquidità dell'impresa a causa della pandemia COVID-19, le dimensioni dell'impresa ed eventuali altri aiuti temporanei già percepiti;
- alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 - ora articolo 10 bis della legge 241/1990 - all'esito sia dei sopralluoghi esperiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/2000 - ora articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 - sia in esito ai verificati casi di superfici oggetto di richiesta esclusivamente o parzialmente non inserite né nell'inventario, né nella banca dati di cui al predetto articolo 6 della legge regionale 9/2005; nessuna delle quali oggetto di riscontro da parte dei destinatari;

**Considerato** che è stato predisposto l'elenco, secondo l'ordine cronologico di presentazione:

a) delle domande, regolarmente pervenute entro i termini, totalmente o parzialmente ammissibili a contributo, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto (Imprese, Privati, Associazioni ed enti pubblici);

b) delle domande non ammissibili a contributo all'esito della predetta istruttoria, o perché ritirate per rinuncia dell'istante, o perché pervenute fuori termine, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Ritenuto**, conseguentemente, di approvare i predetti elenchi;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e successive modificazioni;

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021- 2023);

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021);

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

**Visto** il Bilancio finanziario di gestione (BFG) 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2026;

**Attesa** l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

**Atteso** che con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 69, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al dott. Gabriele Iacoletti a decorrere dal 1 febbraio 2021;

## **Decreta**

**1.** Per quanto esposto nelle premesse è approvato, ai sensi dall'articolo 8 della legge regionale 9/2005, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto l'elenco:

a) delle domande, regolarmente pervenute entro i termini, totalmente o parzialmente ammissibili a contributo, di cui all'allegato 1 (Imprese, Privati, Associazioni ed Enti pubblici);

b) delle domande non ammissibili a contributo di cui all'allegato 2.

**2.** Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvederà con successivi provvedimenti.

**3.** Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata.

Il direttore del Servizio biodiversità  
dott. Gabriele Iacoletti  
Documento informatico sottoscritto  
digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005